

19



TARIFFA N. 10.

Rendita vitalizia immediata
(Uomini e donne).



Rendita vitalizia immediata.

La rendita vitalizia immediata è un contratto in virtù del quale l'Istituto si impegna di corrispondere, durante tutta la vita dell'assicurato, una rendita annua costante, contro pagamento da parte dell'assicurato di un determinato capitale.

Questa forma di assicurazione permette all'assicurato di realizzare durante tutta la sua vita, un reddito fisso e sicuro senza l'onere e le preoccupazioni dell'amministrazione e dell'investimento del patrimonio.

Anche quando l'assicurando non possenga che un modesto patrimonio, per mezzo del contratto di rendita vitalizia egli riesce a costituirsi un reddito annuo costante, sicuro e sufficiente per i bisogni della vita.

Esempio 1°:

Una persona di 63 anni di età dispone di un capitale di lire 18,000. Qualora la somma indicata fosse investita in titoli di Rendita italiana essa produrrebbe soltanto lire 630 all'anno. Tale reddito è insufficiente al mantenimento dell'assicurando e però questi è disposto a cedere il capitale pur di realizzare un forte ma sicuro rendimento annuo.

L'Istituto Nazionale gli offre, per tale operazione, il tipo di contratto a rendita vitalizia immediata; per il quale, col versamento del capitale di lire 18,000 all'atto della stipulazione del contratto, l'Istituto s'impegna di pagargli per tutta la vita un'annua rendita di lire 1769.40.

Questa rendita si ottiene moltiplicando il capitale da versare di lire 18,000 per il tasso indicato nella prima colonna della tabella corrispondente all'età 63 e dividendo il prodotto ottenuto per 100.

Avremo cioè:

$$\text{Rendita ricavabile} = \frac{18,000 \times 9,83}{100} = 1769,40$$

Esempio 2^a.

Una vecchia signora vuole stipulare a favore di una sua fidata cameriera di anni 65 una modesta pensione vitalizia di lire 1000, come ricompensa del lungo servizio prestato. Essa stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione di rendita vitalizia immediata sulla testa della sua cameriera e versa come premio unico la somma di lire 10.050. Questo premio si ottiene moltiplicando il premio indicato nella seconda colonna della tariffa in corrispondenza dell'età 65 anni per la rendita che si vuole assicurare, e dividendo il prodotto per 100. Avremo cioè:

$$\text{Premio richiesto} : \frac{1005 \times 1000}{100} = 10050$$

Per l'applicazione della tariffa l'età si calcola di semestre in semestre trascurando le frazioni di anno inferiori al semestre.

La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate.

Altro esempio di applicazione di tariffa.

Una donna di età 59 anni e 8 mesi vuol sapere quanto dovrebbe spendere subito per costituirsi una Rendita vitalizia di L. 1500 all'anno.

L'età della vitalizianda è 59 anni e 8 mesi. Trascurando la frazione di anno inferiore al semestre, l'età da attribuire alla vitalizianda stessa è 59 anni e 6 mesi.

Il capitale occorrente per formare una rendita di L. 1500 pagabili in rate semestrali posticipate è L. 18.000.

Il prezzo di questa rendita si ottiene moltiplicando la rendita stessa di L. 1500 per il tasso indicato nella seconda colonna della tabella in corrispondenza dell'età 59 e 6 e dividendo il prodotto ottenuto per 100.

Avremo cioè:

Prezzo di L. 1500 di rendita

$$= \frac{1500 \times 1206}{100} = 18.090.$$



Corporate Heritage
& Historical Archive

Tariffa n. 10.
Rendita vitalizia immediata

UOMINI.

La rendita è pagabile a rate semestrali posticipate.

Età	Rendita per 100 lire di premio	Premio per 100 lire di rendita	Età
40	5.67	1764	40
40½	5.71	1751	40½
41	5.75	1739	41
41½	5.80	1724	41½
42	5.85	1709	42
42½	5.90	1695	42½
43	5.95	1681	43
43½	6.00	1667	43½
44	6.05	1653	44
44½	6.11	1637	44½
45	6.16	1623	45
45½	6.22	1608	45½
46	6.28	1592	46
46½	6.34	1577	46½

Segue Tariffa n. 10.
Rendita vitalizia immediata

UOMINI.

La rendita è pagabile a rate semestrali posticipate.

Età	Rendita per 100 lire di premio	Premio per 100 lire di rendita	Età
47	6.40	1563	47
47½	6.47	1546	47½
48	6.53	1531	48
48½	6.60	1515	48½
49	6.67	1499	49
49½	6.75	1482	49½
50	6.82	1466	50
50½	6.90	1449	50½
51	6.97	1437	51
51½	7.06	1416	51½
52	7.14	1400	52
52½	7.23	1383	52½
53	7.31	1367	53
53½	7.41	1350	53½

Segue Tariffa n. 10.
Rendita vitalizia immediata

UOMINI.

La rendita è pagabile a rate semestrali posticipate.

Età	Rendita per 100 lire di premio	Premio per 100 lire di rendita	Età
54	7.50	1333	54
54½	7.60	1315	54½
55	7.70	1299	55
55½	7.81	1280	55½
56	7.91	1264	56
56½	8.02	1247	56½
57	8.13	1230	57
57½	8.25	1212	57½
58	8.37	1195	58
58½	8.50	1177	58½
59	8.63	1159	59
59½	8.77	1140	59½
60	8.90	1124	60
60½	9.05	1105	60½

Segue Tariffa n. 10.
Rendita vitalizia immediata

UOMINI.

La rendita è pagabile a rate semestrali posticipate.

Età	Rendita per 100 lire di premio	Premio per 100 lire di rendita	Età
61	9.19	1088	61
61½	9.35	1070	61½
62	9.50	1053	62
62½	9.67	1034	62½
63	9.83	1017	63
63½	10.01	999	63½
64	10.19	981	64
64½	10.38	963	64½
65	10.57	946	65
65½	10.78	928	65½
66	10.98	911	66
66½	11.20	893	66½
67	11.42	876	67
67½	11.66	858	67½

Segue Tariffa n. 10.
Rendita vitalizia immediata

UOMINI.

La rendita è pagabile a rate semestrali posticipate.

Età	Rendita per 100 lire di premio	Premio per 100 lire di rendita	Età
68	11.89	841	68
68½	12.14	824	68½
69	12.39	807	69
69½	12.67	789	69½
70	12.94	773	70
70½	13.23	756	70½
71	13.52	740	71
71½	13.84	723	71½
72	14.15	707	72
72½	14.49	690	72½
73	14.81	675	73
73½	15.19	658	73½
74	15.55	643	74
74½	15.95	627	74½

Segue Tariffa n. 10.
Rendita vitalizia immediata

UOMINI.

La rendita è pagabile a rate semestrali posticipate.

Età	Rendita per 100 lire di premio	Premio per 100 lire di rendita	Età
75	16.34	612	75
75½	16.77	596	75½
76	17.19	582	76
76½	17.65	567	76½
77	18.11	552	77
77½	18.61	537	77½
78	19.10	524	78
78½	19.64	509	78½
79	20.18	496	79
79½	20.76	482	79½
80	21.34	469	80
80½	21.97	455	80½
81	22.60	442	81
81½	23.28	430	81½

Segue Tariffa n. 10.
Rendita vitalizia immediata

UOMINI.

La rendita è pagabile a rate semestrali posticipate.

Età	Rendita per 100 lire di premio	Premio per 100 lire di rendita	Età
82	23.56	417	82
82½	24.71	405	82½
83	25.47	393	83
83½	26.26	381	83½
84	27.06	370	84
84½	27.94	358	84½
85	28.81	347	85

Il contratto di rendita vitalizia permette, in specie a persone di età avanzata, di percepire rendite elevate anche disponendo di modesti capitali.

Tariffa n. 10.
Rendita vitalizia immediata

DONNE.

La rendita è pagabile a rate semestrali posticipate.

Età	Rendita per 100 lire di premio	Premio per 100 lire di rendita	Età
40	5.57	1795	40
40½	5.61	1783	40½
41	5.65	1770	41
41½	5.69	1757	41½
42	5.74	1742	42
42½	5.79	1727	42½
43	5.84	1712	43
43½	5.88	1700	43½
44	5.92	1689	44
44½	5.96	1678	44½
45	6.07	1667	45
45½	6.09	1653	45½
46	6.12	1637	46
46½	6.17	1621	46½

Segue Tariffa n. 10.
Rendita vitalizia immediata

DONNE.

La rendita è pagabile a rate semestrali posticipate.

Età	Rendita per 100 lire di premio	Premio per 100 lire di rendita	Età
47	6.22	1608	47
47½	6.28	1592	47½
48	6.34	1577	48
48½	6.40	1563	48½
49	6.40	1548	49
49½	6.52	1534	49½
50	6.58	1520	50
50½	6.65	1504	50½
51	6.72	1488	51
51½	6.79	1473	51½
52	6.86	1458	52
52½	6.93	1443	52½
53	7.01	1427	53
53½	7.09	1410	53½

Segue Tariffa n. 10.
Rendita vitalizia immediata

DONNE.

La rendita è pagabile a rate semestrali posticipate.

Età	Rendita per 100 lire di premio	Premio per 100 lire di rendita	Età
54	7.17	1395	54
54½	7.26	1377	54½
55	7.35	1361	55
55½	7.44	1344	55½
56	7.53	1328	56
56½	7.63	1311	56½
57	7.73	1294	57
57½	7.83	1277	57½
58	7.94	1259	58
58½	8.05	1242	58½
59	8.17	1224	59
59½	8.29	1206	59½
60	8.41	1189	60
60½	8.54	1171	60½

Segue Tariffa n. 10.
Rendita vitalizia immediata

DONNE.

La rendita è pagabile a rate semestrali posticipate.

Età	Rendita per 100 lire di premio	Premio per 100 lire di rendita	Età
61	8.68	1152	61
61½	8.81	1135	61½
62	8.95	1117	62
62½	9.11	1098	62½
63	9.26	1080	63
63½	9.42	1062	63½
64	9.59	1043	64
64½	9.77	1024	64½
65	9.95	1005	65
65½	10.14	986	65½
66	10.33	968	66
66½	10.54	949	66½
67	10.74	931	67
67½	10.96	912	67½

Segue Tariffa n. 10.
Rendita vitalizia immediata

DONNE.

La rendita è pagabile a rate semestrali posticipate.

Età	Rendita per 100 lire di premio	Premio per 100 lire di rendita	Età
68	11.19	894	68
68½	11.43	875	68½
69	11.67	857	69
69½	11.92	839	69½
70	12.18	821	70
70½	12.46	803	70½
71	12.74	785	71
71½	13.04	767	71½
72	13.34	750	72
72½	13.66	732	72½
73	13.99	715	73
73½	14.34	697	73½
74	14.69	681	74
74½	15.06	664	74½

Segue Tariffa n. 10.
Rendita vitalizia immediata

DONNE.

La rendita è pagabile a rate semestrali posticipate.

Età	Rendita per 100 lire di premio	Premio per 100 lire di rendita	Età
75	15.44	648	75
75½	15.84	631	75½
76	16.25	615	76
76½	16.69	599	76½
77	17.13	584	77
77½	17.60	568	77½
78	18.08	553	78
78½	18.59	538	78½
79	19.11	523	79
79½	19.66	509	79½
80	20.21	495	80
80½	20.82	480	80½
81	21.43	467	81
81½	22.07	453	81½

Segue Tariffa n. 10.
Rendita vitalizia immediata

DONNE.

La rendita è pagabile a rate semestrali posticipate.

Età	Rendita per 100 lire di premio	Premio per 100 lire di rendita	Età
82	22.72	440	82
82½	23.43	427	82½
83	24.15	415	83
83½	24.91	401	83½
84	25.67	390	84
84½	26.51	377	84½
85	27.36	365	85

Mediante un lieve aumento di tariffa l'Istituto Nazionale accorda il pagamento della rendita in rate trimestrali od in rate mensili.

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

Art. 1. — L'Istituto Nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Art. 2. — Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro il pagamento dell'importo di premio e accessori di cui essa porta quietanza.

Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza, si applicano le disposizioni delle leggi italiane ed in specie del titolo XIV, libro I, del Codice di Commercio.

Art. 3. — L'Istituto ha diritto di chiedere all'atto del pagamento di ciascuna rata di rendita, il certificato di esistenza in vita dell'assicurato.

Art. 4. — L'Istituto nulla deve agli eredi, o aventi causa, dell'assicurato per il periodo trascorso dall'ultima scadenza di rendita al giorno in cui avverrà la sua morte.

Art. 5. — In caso di perdita della polizza di assicurazione, l'Istituto può rilasciarne il duplicato all'assicurato o ad altro avente diritto.

Art. 6. — Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futura, è a carico del contraente o dell'assicurato; come a carico di esso o del beneficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

Art. 7. — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possono derivare dal contratto di assicurazione.

